Repert. n. 1121/2023 del 19/06/202\$



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

Dora Bonifacio Presidente

Antonino Fichera Consigliere

Enrico Rao Consigliere rel.

ha emesso la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 680/2020 R.G. promossa

da

**FARMACIA GIBIINO DI GIBIINO MARIA CARMELA & C. s.n.c.** (cf e p.iva.: 03223230875), **GIBIINO MARIA CARMELA** (cf: GBN MCR 68A46 C351Z), **NINFA LUCIA** (cf: NNF LCU 94B52 C351B), rappresentate e difese, per procura su foglio separato in atti, dall'avv. Giuseppe Augello, presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliata;

appellanti

#### contro

**GIBIINO GIOVANNI** (cf. GBN GNN 58B08 C351Z), rappresentato e difeso, per procura su separato foglio allegato, dall'avv. Edoardo Felice Lamicela, presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliato;

appellato

Avente ad oggetto: impugnazione di lodo arbitrale.

All'udienza collegiale del 20 gennaio 2023 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione.

Repert. n. 1121/2023 del 19/06/202\$

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Di seguito, i fatti essenziali, siccome esposti nel lodo impugnato, emesso il 31.12.2019 dall'arbitro unico nominato dal Tribunale di Catania nel procedimento promosso da Gibiino Giovanni avverso la Farmacia Gibiino di Gibiino Maria Carmela & C. s.n.c., nonché le socie Gibiino Maria Carmela e Ninfa Lucia:

i) Giovanni Gibiino (premesso di essere stato contitolare, con la sorella Maria Carmela Gibiino, con compartecipazione egualitaria del 50 % e amministrazione congiunta, della "Farmacia Gibiino dei Dottori Gibiino Giovanni e Gibiino Maria Carmela s.n.c." sino al 26.9.2017, allorquando, con atto notarile, Gibiino Maria Carmela trasferiva il 2% della propria quota societaria alla figlia Ninfa Lucia; che con scrittura privata del 30.10.2017 Gibiino Maria Carmela e Ninfa Lucia avevano quindi deliberato di revocarlo dalla carica di amministratore, nonché di escluderlo dalla società per cattiva amministrazione) con ricorso al presidente del Tribunale di Catania depositato il 1.12.2017 chiedeva la nomina dell'arbitro unico, in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 16 dell'atto di modifica dei patti sociali della Farmacia Gibiino di Gibiino Maria Carmela & C. s.n.c. del 21.3.2011, al fine di: 1) accertare e dichiarare la nullità, inopponibilità ed inefficacia della cessione di quote intercorsa tra la cedente Maria Carmela Gibiino e la cessionaria Lucia Ninfa, siccome assunta in violazione del disposto di cui all'art. 2252 c.c.; 2) accertare e dichiarare la nullità della propria revoca dalla carica di coamministratore nonché dell'espulsione dalla società, per infondatezza degli addebiti mossigli ed insussistenza delle condizioni legittimanti tali provvedimenti;

*ii*) nel corso del procedimento - che l'arbitro regolava secondo precisi termini: cd. prima, seconda, terza memoria - Gibiino G., con la prima memoria, chiedeva ulteriormente: la condanna delle resistenti al risarcimento dei danni morali e materiali subiti per effetto dell'esclusione, nonché del danno da mancata percezione degli utili di esercizio dal 2017 al reintegro, previa loro quantificazione a mezzo ctu; in subordine, ove ritenuta legittima la sua esclusione, che gli fosse liquidata la quota sociale spettantegli, in misura non inferiore a €.500.000,00, previa quantificazione tramite ctu del valore patrimoniale della società al 30.10.2017;



Repert. n. 1121/2023 del 19/06/202

- *iii*) proponeva altresì, con la seconda memoria, una "domanda nuova" diretta alla condanna della società, in solido con Gibiino M.C., alla restituzione delle somme versate in eccedenza alla società rispetto a quanto prelevato;
- *iv*) dal canto loro, le resistenti, con la prima memoria, eccepivano la nullità del procedimento arbitrale per mancata tempestiva notifica delle domande proposte e conseguente decadenza dal diritto di impugnare ex art. 2287 c. 2 c.c. la delibera di esclusione dalla società e dalla carica di amministratore;
- *v*) con la seconda memoria, inoltre, proponevano domanda riconvenzionale, qualificata, in subordine, quale eccezione riconvenzionale di compensazione delle somme dovute a titolo di liquidazione della quota di spettanza del socio escluso, con i debiti dallo stesso contratti nei confronti della società;
- *vi*) all'esito dell'istruttoria (tramite escussione dei testi indicati, consulenza tecnica contabile, nonché calligrafica su firme apposte da Gibiino M.C. su alcuni titoli bancari) l'arbitro statuiva come segue sulle domande come sopra riassunte;
- vii) dichiarava tardiva la domanda di arbitrato di Gibiino Giovanni in riferimento al diritto di opposizione ex art. 2287 comma 2 c.c. e, per l'effetto, inammissibile l'opposizione all'esclusione da socio e alla revoca da coamministratore della s.n.c. deliberata dalle socie Gibiino Maria Carmela e Ninfa Lucia con scrittura privata del 30.10.2017; rigettava la domanda di nullità e/o inefficacia dell'atto di cessione di quote, pari al 2 % del capitale sociale, del 26.9.2017, intercorso tra Gibiino Maria Carmela e Ninfa Lucia e, per l'effetto, dichiarava validamente assunte le successive decisioni dei soci in cui aveva espresso il voto Lucia Ninfa, tra queste la scrittura del 30.10.2017, di esclusione di Gibiino G. sia quale socio che quale amministratore; rigettava, conseguentemente, tutte le connesse domande di reintegro nella posizione quo ante e di risarcimento dei danni morali e materiali;
- viii) ritenuta l'ammissibilità della domanda subordinata di Gibiino Giovanni di liquidazione della quota del socio escluso, determinava in complessivi €.1.311.168 il valore della società alla data di esclusione (già incrementata del valore dei crediti dalla stessa vantati nei confronti dei due soci) e, dunque, in €.655.584,00 il valore della quota di spettanza del socio escluso;



Repert. n. 1121/2023 del 19/06/202\$

*ix*) in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di parte resistente, dichiarava Giovanni Gibiino debitore nei confronti della s.n.c della complessiva somma di €. 358.055,81 e dichiarava compensata detta somma con il maggior credito dallo stesso vantato nei confronti della società, in ragione del proprio diritto alla liquidazione della quota sociale a seguito dell'avvenuta esclusione;

x) per l'effetto, condannava la Farmacia Gibiino di Gibiino Maria Carmela & C. s.n.c., a corrispondere a Giovanni Gibiino, al netto della dichiarata compensazione, la somma di €.297.528,19, oltre interessi legali dalla data di esclusione sino al soddisfo;

xi) rigettava ogni altra domanda o eccezione delle parti;

*xii*) compensava per 2/5 le spese di lite, condannando Giovanni Gibiino, a rifondere alle controparti, solidalmente tra loro, i restanti 3/5, liquidati in euro 21.686,00 oltre accessori;

xiii) determinava il compenso dovuto all'arbitro unico nella misura di euro 40.000,00, oltre spese generali, iva e cpa, nonché in €.4.000,00, oltre oneri di legge, il compenso del segretario, ponendo gli stessi definitivamente a carico di Gibiino Giovanni, fermo restando il vincolo di solidarietà fra le parti;

*xiv*) infine, poneva integralmente a carico dello stesso Gibiino Giovanni le spese ed i compensi già separatamente liquidati a favore dei due consulenti tecnici della procedura arbitrale.

Impugnavano il lodo la Farmacia Gibiino di Gibiino Maria Carmela & C. s.n.c., Gibiino Maria Carmela e Ninfa Lucia, con atto di citazione, iscritto a ruolo il 26 maggio 2000, ritualmente notificato a Gibiino Giovanni. Quest'ultimo, con comparsa depositata il 10 settembre 2020, resisteva all'impugnazione e, a sua volta, impugnava il lodo in via incidentale.

Respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del lodo, proposta dall'appellante principale, all'udienza di precisazione delle conclusioni la causa era posta in decisione.

Maturati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, la causa perveniva alla decisione del collegio.



Repert. n. 1121/2023 del 19/06/2023

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

**1.)** Premette il collegio che all'impugnazione del lodo per cui è controversia va applicata la nuova disciplina introdotta con il d.lgs. 2.2.2006 n.40.

Infatti il giudizio arbitrale è stato azionato in forza di convenzione di arbitrato contenuta nell'art. 16 dell'atto di modifica dei patti sociali della Farmacia Gibiino di Gibiino Maria Carmela & C. s.n.c. del 21.3.2011, dunque successiva al 2 marzo 2006, data di entrata in vigore delle suddette modifiche normative.

**1.1**) Secondo la nuova disciplina, l'impugnazione del lodo per nullità è ammessa (art. 829 c.p.c.), solo per specifici vizi e nei limiti fissati dalla predetta disposizione. Pertanto, la Corte adita potrà accertare soltanto se vi sia o meno una o più delle nullità previste dalla suddetta norma, e solo in caso positivo, e per alcune di tali violazioni, riesaminare nel merito il lodo, come prevede l'art. 830 c.p.c.

Con riguardo, poi, all'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto applicate dagli arbitri per la decisione nel merito della controversia, ai sensi dell'art. 829, c. 3, c.p.c., va evidenziato che, come statuito dalle sezioni unite della Suprema Corte con le sentenze del 2016, nn. 9284, 9285 e 9341, "in tema di arbitrato, l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato".

Il d.lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006 limita l'impugnazione del lodo per *errores in iudicando* all'espressa volontà delle parti, oltre che ai casi specificamente e tassativamente previsti dalla legge (art. 829, comma 3, c.p.c.); resta salva, in ogni caso - anche all'esito della novella - l'impugnazione per violazione delle regole di diritto per contrarietà della decisione all'ordine pubblico (art. 829, c. 3 c.p.c.), oltre che nei casi contemplati dal comma 4 dell'art. 829 c.p.c.



5

Sicchè, con riferimento agli arbitrati che originano da clausola compromissoria stipulata nella vigenza della nuova disciplina - come nella fattispecie che ci occupa - l'impugnazione per violazione delle regole di diritto è ammissibile solo se tale volontà sia frutto di espressa previsione delle parti, manifestata con la convenzione di arbitrato, o se la legge espressamente lo preveda. Ciò, nell'arbitrato societario, si impone, ex art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003, ove "gli arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari".

Non è poi superfluo evidenziare che, secondo la Suprema Corte, la denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto *in iudicando* è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (Cass. Sez. 1 n. 8090 del 2021; Sez. 1, n. 16559 del 2020; Sez. 1, n. 21802 del 2006); sicchè la denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo (Cass. n. 28997 del 2018; n. 19324/2014); nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, vige poi la regola della specificità della formulazione dei motivi (Cass. n. 8090/2021).

1.2) Precisati i limiti del sindacato consentito, si osserva che, nel caso in esame, la clausola compromissoria sottoscritta dalle parti in seno all'atto di modifica dei patti sociali del 21.3.2011 (art. 16), dopo aver rimesso al giudizio arbitrale qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, così come qualsiasi controversia promossa da amministratori o liquidatori o nei loro confronti, al quarto comma prevede testualmente: "l'arbitro deciderà secondo equità, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, nei quali deciderà secondo diritto".



Repert. n. 1121/2023 del 19/06/202

Tale previsione va chiaramente intesa nel senso che trattasi di arbitrato rituale, mentre manca una previsione esplicita che consenta alle parti di impugnare il lodo per violazione di legge ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.

Posto pertanto che l'impugnazione del lodo attinente alla violazione delle regole di diritto, ai sensi dell'art. 829 c. 3 c.p.c., è ammissibile, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 5/2003 "... quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari" (delle decisioni sociali, per le società a base personale: Cass. n. 10433 del 2022), in questa sede può ritenersi consentito tale sindacato solo in relazione ai motivi di dedotta invalidità della "decisione dei soci" di cui alla scrittura privata del 30.10.17 di esclusione dalla società e revoca dalla carica di coamministratore di Gibiino G., e dunque quanto ai primi due motivi di impugnazione del lodo proposti da questi in via incidentale (nel rispetto del termine annuale ex art. 828 c. 2 c.p.c.) i quali avendo rilievo logico-giuridico preliminare vanno esaminati prioritariamente.

**2.)** Gibiino Giovanni ha impugnato il lodo (secondo motivo) nella parte in cui ha dichiarato tardiva, e dunque inammissibile, la domanda di arbitrato in riferimento al diritto di opposizione ex art. 2287 comma 2 c.c. e le connesse domande di reintegro e di risarcimento danni, assumendone: *a)* la nullità ai sensi dell'art. 829, comma, 1 n. 5 c.p.c.; nonchè *b)* la nullità ai sensi dell'art. 829, comma, 1 n.11 c.p.c.; *c)* la violazione di regole di diritto, ai sensi dell'art. 829, c. 3, c.p.c., con riferimento all'art. 132 c.p.c. agli artt. 810 c.p.c., 34 comma 2 d.lgs. n.5/2003, 2287 cod. civ.

Assume, in buona sostanza, la nullità del lodo per carenza di motivazione ex art. 829 c.1 n.5 c.p.c., ovvero per contraddittorietà ex art. 829 c.1 n.11 c.p.c. ed in ogni caso l'erroneità della decisione, posto che - diversamente da quanto ivi sostenuto - nel termine di 30 gg. ex art. 2287 c.2 c.c. dalla data di ricezione della delibera di esclusione (3.11.17) egli ha curato entrambe le attività cui l'arbitro ha ricondotto, pur scindendoli, gli effetti sostanziali e processuali dell'iniziativa impugnatoria, ossia tanto la notifica (il 20.11.17) alla società e ai soci del dichiaratorio contenente i profili di censura ed il petitum arbitrale (espressamente preannunciando e dichiarando l'imminente accesso al procedimento arbitrale), quanto il deposito (in data 1.12.17) del ricorso al Presidente del Tribunale per la nomina dell'arbitro.

Repert. n. 1121/2023 del 19/06/202

Deduce che il lodo ha reso sul punto motivazione inesistente e/o solo apparente, non avendo indicato le ragioni per le quali ha ravvisato che l'atto da egli notificato il 20.11.2017 "non sia sufficiente a soddisfare i requisiti della domanda necessari a produrre gli effetti sostanziali della stessa, e cioè l'interruzione dei termini di decadenza previsti dall'art. 2287 co.2 codice civile".

Nessun rilievo, e tantomeno alcuna decadenza, può poi ricondursi alla mancata iscrizione dell'impugnazione del lodo al Registro delle Imprese (profilo esaminato dall'arbitro sia pure solo incidentalmente), sia in quanto la decadenza deve essere espressamente prevista da una specifica norma di legge, sia in quanto tale iscrizione ha meri effetti pubblicitari e non sostanziali.

Gibiino G. assume inoltre (primo motivo) la violazione degli artt. 829 c. 1 n.12 c.p.c., 36 d.lgs 5/2003, 1362, 1363, 1367, 2252, 2287 c.c. in relazione agli artt. 10, 11 e 13 dello statuto, nella parte in cui il lodo ha dichiarato valido ed efficace l'atto di cessione di quote del 26.9.2017 e, per l'effetto, validamente ed efficacemente assunte le successive decisioni dei soci in cui ha preso parte il socio Ninfa Lucia (e quindi la scrittura 30.10.2017). In particolare, deduce che: -) la cessione di quota è stata posta in essere all'unico scopo di aggirare l'ostacolo costituito dal disposto ex art. 2287 c. 3 c.c.; -) l'arbitro ha violato il disposto di cui all'art. 2252 c.c., che impone che la modifica del contratto sociale e dei relativi patti possa avvenire col consenso di tutti i soci, salvo diversa convenzione tra essi; -) la decisione arbitrale ha altresì violato l'art.1362 c.c., nell'individuazione dei "requisiti" richiesti dall'art.13 dello statuto affinché il figlio del socio possa rendersi cessionario della partecipazione senza diritto di prelazione degli altri soci, avendo erroneamente ritenuto che tale previsione statutaria si riferisca ai soli requisiti di legge, e non anche ai requisiti previsti dall'art. 11 dello statuto, il quale impone ai soci l'obbligo di conferire "la propria opera professionale di farmacisti all'interno dell'azienda" (e per la quale è necessario avere conseguito l'apposito titolo abilitativo); -) è errato il ragionamento dell'arbitro, laddove ritiene che la mancata qualifica ed il mancato svolgimento dell'attività lavorativa di farmacista da parte di Ninfa Lucia si ponga solo su un piano di inadempimento verso la società.

8

**2.1**) Tali le ragioni di impugnazione, vanno certamente esclusi i prospettati vizi di nullità, per carenza di motivazione ex art. 829 comma 1 n.5 c.p.c., ovvero per contraddittorietà ex art. 829 comma 1 n.11 c.p.c., della decisione arbitrale, nella parte in cui ha ritenuto tardiva, e dunque inammissibile, la domanda di arbitrato di Gibiino G., in riferimento al diritto di opposizione, previsto dall'art. 2287 comma 2 c.c. per l'impugnazione della delibera di esclusione dalla società, e alle "connesse domande".

Avverte la Cassazione che "In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto, ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione" (Cass. 12321 del 18.5.2018).

Con riferimento, poi, al vizio di nullità previsto dall'art. 829 comma 1 n. 11 (già n. 4, nella previgente formulazione) c.p.c. la giurisprudenza ha puntualizzato che la contraddittorietà sanzionata dal codice di rito con la nullità va riferita all'ipotesi di inconciliabilità tra le diverse statuizioni che compongono il contenuto decisorio del lodo stesso e non all'ipotesi di pretesa contraddittorietà tra alcuni punti della motivazione. Evidenzia infatti la Suprema Corte che "la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'"iter" logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale" (Cass. n. 11895/2014; Cass. n. 1258/2016).



Tali presupposti non ricorrono di certo nel caso in esame, posto che la decisione arbitrale che ha dichiarato tardiva, e dunque inammissibile, la domanda di arbitrato in riferimento al diritto di opposizione ex art. 2287 comma 2 c.c., e le connesse domande, risulta esistente e certamente argomentata (avendo impegnato le pagg. da 14 a 21 del lodo).

Il lodo arbitrale, pertanto, non può ritenersi nullo per intrinseca contraddittorietà della motivazione, ovvero mancanza assoluta della motivazione, avendo indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che l'atto notificato da Giovanni Gibiino in data 17.11.2017 non sia sufficiente a soddisfare i requisiti della domanda necessari a produrre gli effetti sostanziali della stessa (e cioè l'interruzione dei termini di decadenza previsti dall'art. 2287 c. 2 codice civile), segnatamente evidenziando che, con detto atto, la parte, "piuttosto che comunicare formalmente l'avvio del procedimento arbitrale, preannunziando il deposito dell'istanza di nomina dinnanzi al Presidente del Tribunale di Catania, si è limitata a comunicare una riserva per procedimento arbitrale previsto l'imminente accesso al dalla clausola compromissoria contenuta nell'art. 16 del vigente statuto sociale".

**2.2**) Tale conclusione peraltro - venendo al sindacato concernente i prospettati *errores in iudicando* imposto dall'art. 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 - appare conforme a diritto.

Deve considerarsi che, secondo quanto affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 13722 del 2016, citata dall'arbitro e dalle stesse odierne parti:

- a) l'opposizione disciplinata dall'art. 2527 comma 3 c.c. (nella specie, l'art. 2287
  c. 2) costituisce l'unico rimedio giudiziale di cui dispone il socio escluso per
- contestare la sua esclusione;
- b) è sostanzialmente equipollente all'azione esercitata davanti al giudice ordinario l'azione esercitata davanti agli arbitri, da proporsi con una domanda ("indefettibile" secondo la S.C.) che si risolve "nella notificazione dell'atto con cui si manifesta l'intenzione di promuovere il giudizio arbitrale, con eventuale nomina del proprio arbitro".



Sicchè l'inidoneità dell'atto notificato il 17.11.17 a costituire domanda arbitrale discende dalla considerazione - chiaramente evidenziata dal lodo - che manca, in esso, la manifestazione della volontà attuale, certa, di promuovere il giudizio arbitrale, essendosi, piuttosto, ivi formulata una espressa "riserva" in tal senso.

L'atto ha pertanto - secondo l'accertamento compiuto dall'arbitro - il contenuto di diffida - a porre in essere "ogni utile, rituale ed efficace correttivo" alla delibera adottata - riservando ad un momento successivo (ed eventuale) la proposizione di ogni azione a tutela dei propri diritti, tra queste l'accesso all'arbitrato.

2.3) L'accertata decadenza di Gibiino G. dal diritto di opposizione ex art. 2287 comma 2 c.c. - la quale, si ribadisce, rappresenta l'unico rimedio accordato al socio escluso per far valere l'illegittimità della delibera di esclusione - comporta la inammissibilità della domanda di arbitrato in relazione a tutti i dedotti profili di invalidità della delibera medesima e, dunque, anche, a monte, in relazione alla denunciata nullità, per violazione degli artt. 2252 e 2287 c.c. nonché degli artt. 11 e 13 dello statuto, dell'atto notarile del 26.9.2017 di cessione delle quote intercorso tra Gibiino Maria Carmela e Ninfa Lucia, oggetto del primo motivo d'impugnazione incidentale (con riguardo alle conseguenze dell'analoga decadenza sancita dall'art. 2527 terzo comma c.c. in tema di società cooperative, vedasi Cass. n. 18556 del 2004).

Né, diversamente da quanto afferma l'arbitro (con motivazione verosimilmente alternativa, se non perplessa - v. Cass. n.1392/1969 - siccome formulata in termini ipotetici e dubitativi: "in ipotesi, laddove detta nullità dovesse essere effettivamente rilevata, oggettivi dubbi potrebbero sorgere ..." - pag.22), può nella specie trovare applicazione in via analogica il termine triennale previsto dall'art. 2379 c.c. ai fini dell'impugnazione delle delibere nulle delle società per azioni, per l'assorbente ragione che non sussiste, nel caso in esame, il presupposto fondamentale per il ricorso all'analogia, ai sensi dell'art. 12, c. 2, delle preleggi, ossia la mancanza di una specifica disposizione regolante la fattispecie concreta (vedasi, in generale, Cass. n. 2656/15 e con riferimento all'applicazione analogica della disciplina delle s.p.a., in quanto "compatibile", alle società personali, Cass. n.1624/15).



Repert. n. 1121/2023 del 19/06/202

Invero, in presenza di uno specifico termine decadenziale - perentorio - per la proposizione dell'opposizione alla delibera di esclusione del socio (in relazione a qualsivoglia illegittimità della stessa) dettato per le società di persone dall'art. 2287 c.c., non è consentito applicare in via analogica il diverso termine di decadenza dettato in relazione alle impugnazioni delle delibere delle società per azioni.

Tale conclusione trova ulteriore conferma, del resto, ove si consideri che anche l'impugnazione, da parte dei soci di s.p.a., delle delibere annullabili è soggetta, ai sensi dell'art. 2377 c.c., ad un termine di decadenza più lungo (gg. 90) di quello previsto dall'art. 2287 c.c.; sicchè ove si accedesse alla tesi che l'illegittimità delle delibere di esclusione del socio di s.n.c. possa farsi valere nei termini previsti per l'impugnazione delle delibere delle società per azioni, il termine di cui all'art. 2287 c. 2 c.c. troverebbe sostanziale disapplicazione, non solo in relazione alle violazioni di legge tradizionalmente ascritte alla categoria della nullità (ossia quelle dettate a tutela dell'interesse generale), ma anche in relazione alle violazioni di legge riconducibili alla categoria della annullabilità (violazioni di norme poste a tutela dei soci).

In nessun caso, pertanto, l'eventuale nullità dell'atto di cessione delle quote del 26.9.17 potrebbe - come in assunto - travolgere la scrittura privata del 30.10.2017 di esclusione del socio Gibiino G. (ormai inoppugnabile, per le ragioni anzidette), con conseguente inammissibilità del relativo motivo di impugnazione.

3.) Disattesi i motivi di impugnazione del lodo arbitrale relativi alla delibera di estromissione di Gibiino Giovanni dalla società e dalla carica di amministratore e le "connesse domande", occorre a questo punto passare all'esame dei contrapposti motivi di impugnazione degli altri capi di decisione arbitrale, concernenti le ulteriori (rispetto a quelle contenute nella richiesta di arbitrato, di cui al ricorso al tribunale per la nomina dell'arbitro) domande proposte dalle parti nel corso del giudizio arbitrale, con l'avvertenza che - secondo quanto già esposto nella premessa della presente decisione - su tali capi di decisione risulta precluso, secondo la volontà espressa nei patti sociali, il sindacato di cui 829 comma 3 c.p.c. per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.



Repert. n. 1121/2023 del 19/06/202

Tali capi di decisione, per quanto qui rileva, concernono sostanzialmente la domanda di Gibiino G. di liquidazione della quota sociale, nonchè la domanda riconvenzionale dalle resistenti di restituzione, o in subordine compensazione con le somme dovute a titolo di liquidazione della quota di spettanza del socio escluso, dei debiti dallo stesso contratti nei confronti della società.

Questo, in sintesi, il percorso motivazionale del lodo, anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnica, ivi recepite:

*i*) al fine di liquidare la quota del socio escluso, l'arbitro ha provveduto a determinare la situazione patrimoniale della società alla data del 30.10.17, tenuto conto, non solo del patrimonio netto rettificato (- €. 657.677) e dell'avviamento (€. 1.500.000) accertati dal ctu con la relazione dell'11.1.2019 parte B (tot. €.842.323), ma anche "dei prelievi e dei versamenti effettuati dai due soci in danno ed a favore della società, e conseguentemente, di quelli che oggi debbono essere considerati crediti e/o debiti della società stessa nei confronti dei due soci" (pag. 37);

ii) alla ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra i soci e la società (funzionale, si ribadisce, alla ricostruzione del valore del patrimonio sociale) l'arbitro è così pervenuto; partendo dalla "dichiarazione di carattere confessorio" (contenuta nel quaderno di appunti versato in atti da Gibiino G. sub 11 e 12) "con cui il medesimo Gibiino si era dichiarato, alla data del 13 luglio 2011, debitore della Farmacia Gibiino s.n.c. della complessiva somma di €. 735.000,00"; per il periodo successivo, riconciliando tutti i versamenti presenti nel conto "soci l/c prel.lo in c/utili" (ossia la scheda contabile o mastrino in cui risultano registrati i movimenti relativi ai rapporti di dare/avere fra la società e i soci dal 2007 al 2016), a condizione che essi trovassero riscontro nelle distinte di versamento e negli ee/cc bancari, attribuendo a entrambi i soci i versamenti per i quali non fosse individuata la provenienza dei fondi; con l'avvertenza che "l'esame delle diverse operazioni di prelevamento e addebito, rilevano in questa sede esclusivamente quali rapporti di credito e debito a favore e in danno della società, prescindendosi dalle ragioni per cui i prelievi vennero effettuati, e dunque dalla loro configurabilità quali atti di mala gestio imputabili a uno o entrambi gli amministratori" (pag. 42 del lodo);



- *iii*) alla stregua di tali criteri il ctu ha appurato: quanto a Gibiino Giovanni: *a*) saldo a debito riconosciuto al 13.7.2011: € 735.000; *b*) prelievi successivi al 13.7.11 a lui direttamente riferibili, risultanti dalla causale/descrizione presente negli estratti conto bancari: €. 311.174,89; *c*) versamenti in data successiva al 13.7.2011 a lui direttamente riferibili: €. 698.119,00; quanto a Gibiino Maria Carmela: *a*) prelievi a lei direttamente riferibili: €. 304.410,40; *b*) versamenti a lei direttamente riferibili: €.193.619,00; ha, quindi, concluso che Gibiino G. è debitore nei confronti della società di €. 358.576,97; Gibiino M.C. è debitrice nei confronti della società della somma di €. 110.791,32; entrambi per complessivi €. 468.847;
- iv) il ctu ha quindi incrementato del suddetto importo di €.468.847 il valore del patrimonio già indicato con la relazione dell'11.1.2019 parte B (€.842.323), pervenendo a determinare il valore del capitale economico al 30.10.17 in €.1.311.168 e della quota (50 %) del socio escluso in €.655.584,00;
- *v*) il lodo ha quindi posto in compensazione tale somma a credito di Gibiino G. con il debito dello stesso nei confronti della società su indicato (€. 358.055,81), condannando la società a corrispondere la differenza.
- **4.)** Tutto ciò premesso, occorre senz'altro procedere all'esame dei restanti motivi di impugnazione del lodo.

La Farmacia Gibiino di Gibiino Maria Carmela & C. s.n.c., Maria Carmela Gibiino e Lucia Ninfa assumono anzitutto, con il primo motivo di impugnazione, la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 12), c.p.c. per omessa o apparente pronuncia su domanda proposta dalle parti, volta al riconoscimento degli "oneri finanziari" patiti dalla società in ragione dei prelievi forzati da parte del socio amministratore, Gibiino G. In ogni caso, assumono la contraddittorietà della pronuncia sul punto, ex art. 829, comma 1, n. 11), c.p.c., nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c.

**4.1**) I vizi di nullità ex art.829 comma 1 nn.11 e 12 sono insussistenti, dovendosi evidenziare che su tale questione in realtà il lodo si è espressamente pronunciato, con motivazione nient'affatto apparente o contraddittoria (nei termini chiariti dalle pronunce di legittimità richiamate al par. 2.1 della presente decisione).



14

Sul punto infatti il lodo evidenzia: "Deve, infine, respingersi l'ulteriore domanda formulata dalla Difesa delle parti resistenti, volta al riconoscimento degli oneri finanziari patiti dalla società in ragione dei prelievi forzati da parte del socio amministratore, Gibiino Giovanni. Tali oneri, ancorché indiscutibilmente sostenuti dalla società, non possono essere agevolmente determinati nella misura esatta da attribuire a ciascun socio, e ciò a causa della più volte denunciata irregolarità nella tenuta dei libri contabili (prescindendo, peraltro, dalla circostanza che sarebbe stato onere anche del coamministratore istante, gestire con oculatezza l'azienda evitando di esporre la società al rischio di default, ancorché per fatti imputabili all' altro socio amministratore)".

Risulta pertanto chiara la *ratio* della decisione adottata, fondata sulla ritenuta mancanza di adeguata offerta di prova (da parte della società) circa la quantificazione di detti oneri finanziari asseritamente da porsi in compensazione con la liquidazione della quota pretesa dal socio escluso. Né vi è contraddizione alcuna tra tale motivazione ed il dispositivo, ovvero tra le diverse componenti del dispositivo (avendo l'arbitro posto a compensazione solo i debiti del socio nei confronti della società accertati tramite la ctu e secondo i criteri sopra indicati).

Resta - per quanto su precisato - escluso il sindacato della decisione sul punto per violazione delle regole di diritto

**5.)** Con un secondo motivo di impugnazione principale si assume la violazione del principio del contraddittorio ex art. 829, comma 1, n. 9), c.p.c., con riguardo all'estensione dell'oggetto del procedimento arbitrale a presunte condotte di Maria Carmela Gibiino, ed a suoi pretesi prelievi, in mancanza di alcuna allegazione di controparte, tanto meno di prova, e senza che quest'ultima sia stata messa in condizione di provare, quantomeno, i propri apporti in favore della società.

#### **5.1**) Il motivo è infondato.

Evidenzia la Cassazione che, in tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire (Cass. n. 18600/2020).



A tal fine occorre inoltre verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; con la conseguenza che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa (Cass. citata).

Sul punto, lo stesso lodo, al par. 4.6, pag. 36, evidenzia - opportunamente - come già il mandato originario, relativo alla determinazione del valore della quota da liquidare in favore del socio escluso, fosse sufficientemente ampio da consentire alle parti, anche con il supporto del c.t.u., di poter accedere a "ogni atto, documento e libro contabile" della società, al fine di valutare la situazione patrimoniale della società alla data di esclusione del socio; sicchè, se Gibiino M.C. avesse voluto dimostrare gli eventuali ulteriori apporti dalla stessa effettuati a favore della società, rispetto a quanti ne emergevano dalla contabilità ufficiale (con tutti i denunciati limiti della stessa), tanto avrebbe certamente potuto fare anche in sede di lavori peritali.

L'ampia possibilità data dall'arbitro alle parti di formulare ogni attività difensiva esclude, del resto, in radice il vizio denunciato. D'altra parte Gibiino M.C. - che peraltro in sede di impugnazione non è stata in grado di indicare neppure lo specifico pregiudizio del diritto di difesa, ossia quegli specifici argomenti difensivi che le sarebbe stato precluso di prospettare - in realtà censura, surrettiziamente sotto forma di vizio ex art. 829, comma 1, n. 9 c.p.c., l'estensione dell'oggetto dell'accertamento arbitrale ai prelievi e ai versamenti dalla stessa effettuati - al pari del fratello - a titolo personale sui conti della società. Censura, questa, che non integra di certo violazione del principio del contraddittorio e che, peraltro, trascura di considerare che - come espressamente e ripetutamente chiarito dal lodo - tale accertamento non si riferisce affatto a "questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti" (Cass. n. 23325 del 2018), essendo funzionale (non già ad accertare condotte di mala gestio della coamministratrice Gibiino M.C., quanto) alla ricostruzione del valore del patrimonio sociale.



- **6.)** Con il terzo motivo di impugnazione principale, si assume, poi, la violazione del principio del contraddittorio, ex art. 829, comma 1, n. 9), c.p.c., con riferimento all'errata attribuzione, da parte del consulente prima e dell'arbitro poi, del versamento di €.280.000,00 avvenuto in data 12.4.2013 sui conti della società, trattandosi, viceversa di rimessa dei soci, attribuibile a entrambi. Assumono ricorrere pure, nella specie, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115, comma 1, c.p.c.
  - **6.1**) Anche il suddetto motivo è infondato.

Esso infatti riconduce, ancora una volta surrettiziamente, al vizio di violazione del principio del contraddittorio (e dunque del diritto di difesa) una censura che nulla ha a che vedere con esso, attenendo, propriamente, alla corretta valutazione delle prove operata dall'arbitro in merito al versamento suindicato (sulle quali le parti hanno ampiamente argomentato in sede di procedimento arbitrale), sindacato, questo, precluso in questa sede, per le ragioni già in precedenza esplicitate.

- 7.) Col quarto motivo di impugnazione principale si assume l'omessa pronuncia dell'arbitro, in violazione dell'art. 829, comma 1, n. 12), c.p.c., in relazione alla domanda, da esse proposta, di risarcimento del danno subito con riferimento agli importi, pari ad euro 71.500,00, relativi c.d. insoluti dei titoli di credito protestati, incassati sul c/c societario, e tuttavia estranei all'attività della farmacia, in quanto afferenti all'attività di commercio illegittimo di opere d'arte svolta dall'appellato.
- **7.1**) Il vizio denunciato ai sensi del citato art. 829, comma 1, n. 12), c.p.c., sussiste, avendo effettivamente il lodo omesso ogni decisione su tale domanda o, in subordine, eccezione riconvenzionale di compensazione, formulata nella seconda memoria di parte resistente.

Occorre pertanto esaminarla nel merito, come prevede l'art. 830 c.p.c.

**7.2**) La domanda / eccezione è infondata. Trattandosi, infatti, di importi, relativi a cd. insoluti di titoli di credito protestati, estranei all'attività della farmacia - per come pacifico in causa - il loro mancato accredito effettivo sul c/c societario non può infatti comportare alcuna perdita economica per la stessa, da poter essere chiesta in restituzione, ovvero opposta in compensazione dalla società.



Repert. n. 1121/2023 del 19/06/2028

Nessun danno a carico della società (al di fuori delle spese di protesto, qui non oggetto di domanda) può pertanto configurarsi in relazione al mancato incasso della somma in questione sul conto della società.

- 8.) Giovanni Gibiino, a sua volta, col terzo motivo di impugnazione incidentale assume la nullità del lodo nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del diritto della società al rimborso delle maggiori somme da egli prelevate, per violazione degli artt. 829 comma 1 n.11 e comma 3 c.p.c. in relazione all'art. 36 d. Lgs 5/2003 ed agli artt. 1334, 1988, 2033, 2260, 2941 n.7, 2946, 2947, 2949 c.c. Assume essere in parte qua il lodo nullo, anzitutto, per manifesta contraddittorietà (art. 829 comma 1 n.11 c.p.c.), avendo individuato nel comportamento di Gibiino G. fatti di mala gestio e contemporaneamente avendoli qualificati quali prelevamenti leciti, frutto di un accordo di finanziamento tra le parti, cui consegue un mero obbligo di rimborso assoggettato a prescrizione decennale; rileva che la nullità della decisione si ravvisa anche per l'errata applicazione dell'art. 2033 c.c., riguardante diversa fattispecie; l'aver poi desunto un preteso riconoscimento di debito di Gibiino G. dalle quietanze prodotte dal suo difensore e rilasciategli da Gibiino M.C., costituisce violazione di legge in relazione alle norme sopra indicate, cui consegue la nullità della relativa statuizione arbitrale; adduce poi altro profilo di nullità del lodo, per violazione degli artt. 2949 e 2941 n.7 c.c., non risultando spiegata ex adverso un'azione tecnicamente qualificabile come azione di responsabilità per mala gestio dell'amministratore ai soli versamenti che trovassero riscontro tra i documenti prodotti in atti e per i quali non si fosse individuata la provenienza dei relativi fondi.
- **8.1**) Il motivo è in parte inammissibile (quanto agli *errores in iudicando*) e nel resto (quanto alla dedotta nullità ex art. 829 comma 1 n.11) infondato.

Non solo va radicalmente esclusa nel caso in esame qualsivoglia contraddizione tra motivazione e dispositivo, ovvero tra le diverse componenti del dispositivo (unico profilo rilevante, ai sensi dell'art. 829 comma 1 n.11 c.p.c.), ma non sussiste neppure il denunciato vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale ricorre nel solo caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi".



Repert. n. 1121/2023 del 19/06/202\$

La decisione arbitrale qui censurata (laddove, dopo aver escluso la prescrizione, decennale, del diritto della società al rimborso dei prelievi indebiti, ha pure escluso, "a margine", il maturare della prescrizione - quinquennale, ma con decorrenza dalla cessazione dalla carica - dell'azione di responsabilità promossa dai soci e dalla società per atti lesivi del patrimonio aziendale), si configura invece quale pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ossia su due distinte motivazioni, tra loro alternative (cfr. Cass. nn. 3236/1985, 10815/2019, 17182/2020).

- **9.**) Col quarto motivo di impugnazione incidentale si assume la nullità del lodo perchè, pur attribuendo, erroneamente, valore di riconoscimento di debito alle quietanze rilasciate da M.C. Gibiino a G. Gibiino, l'arbitro ha loro negato l'effetto liberatorio del debito; ciò che assume in violazione dell'art. 829 c.1 n. 12 e comma 3, nonchè degli artt. 36 d.lgs. 5/2003, 1199, 1334, 1988, 2697 e 2735 c.c.
- 9.1) La denuncia di nullità ex art. 829 comma 1 n. 12, è infondata, trattandosi di questione che attiene, propriamente, alla valutazione delle prove offerte dalle parti ed avendo oltretutto il lodo espressamente esaminato l'eccezione di cui si discute, evidenziando: "vale la pena evidenziare - respingendosi così l'ulteriore eccezione di parte ricorrente - come i versamenti di una entità pari a quelli riportati negli allegati 11 e l2 ... non possono che essere attestati da corrispondenti versamenti bancari, riscontrabili documentalmente, sul conto della società (non potendosi, del resto, assegnare alcun rilievo né ai versamenti effettuati direttamente a favore della dott. Gibiino, né ai versamenti asseritamente effettuati in contante). In definitiva, una cosa è affidare ai predetti allegati un valore di riconoscimento di un dato contabile di partenza, così per come emerge da diverse affermazioni contenute negli atti della difesa di parte ricorrente, altra cosa è riconoscere alle singole annotazioni riportate in detti fogli, ma il cui corrispondente versamento non è tracciabile, valore confessorio o di quietanza da parte dell'altro coamministratore, Gibiino Maria Carmela. Aggiungasi che anche il teste Pirrone, sul punto, chiarisce che le annotazioni riportate nei citati quaderni venivano trattate extra contabilmente e che, dunque, con ogni probabilità, non sempre vi era reale corrispondenza tra versamenti ivi riportati e versamenti bancari".



Tale motivazione non è qui sindacabile, neppure in relazione ai pretesi errori di diritto.

- 10.) Con il quinto motivo di impugnazione incidentale si assume la nullità del lodo perchè l'arbitro, malgrado l'espressa contestazione, ha ritenuto rituale e ammissibile il disconoscimento operato da M.C. Gibiino sulle sottoscrizioni dalla stessa apposte nei documenti bancari da lei prodotti in atti; assume violazione degli artt. 829 comma 3 c.p.c. in relazione all'art. 36 d. lgs 5/2003 ed agli artt. 214, 216 c.p.c. e 2702, 2697 c.c.
- 10.1) Il motivo è inammissibile, non essendo stato prospettato alcun vizio di nullità ai sensi dell'art. 829 comma 1 c.p.c.
- 11.) Con il sesto motivo di impugnazione incidentale si adduce la nullità della ordinanza del 9.8.2019 con cui l'arbitro ha conferito al ctu un nuovo ed inedito mandato sui cui risultati si è formata la decisione arbitrale, per violazione artt. 829 comma 1 nn. 5-9-11 e comma 3, ex art. 36 d. lgs 5/2003 ed artt. 132, 134 e 195 c.p.c. Deduce la carenza di motivazione del lodo su tale profilo, con conseguente nullità della decisione arbitrale per violazione degli artt. 829 n.5 in relazione all'art. 823 n.5 nonché degli artt. 134 e 132 c.p.c.; rileva, altresì, sempre sul piano della nullità dell'ordinanza del 9.8.19, la totale diversità ontologica tra il mandato in un primo tempo conferito dall'arbitro al ctu e quello successivo oggetto dell'ordinanza in discorso; lamenta poi che l'inedita attività demandata dall'arbitro al ctu con l'ordinanza in questione ha avuto luogo, per precisa disposizione dell'arbitro, senza possibilità di interlocuzione tecnica delle parti, precisamente senza invio di nuova bozza peritale (sul nuovo mandato) alle parti al fine di muovere rituali ed eventuali osservazioni e rilievi, e quindi in palese violazione del principio del contraddittorio.
  - 11.1) Il motivo va disatteso sotto tutti i profili evidenziati.

È anzitutto inammissibile dove assume la nullità della "ordinanza del 9.8.2019", essendo il sindacato qui consentito solo con riguardo al lodo arbitrale e ai vizi suoi propri.

In ogni caso, poi, il motivo è infondato anche sotto il profilo dei dedotti vizi di nullità del lodo, per violazione dell'art. 829 comma 1 nn. 5-9-11.

Di certo non integra nullità del lodo l'avere l'arbitro conferito nuovo mandato al proprio consulente "dopo il completo espletamento di quello precedente", ovvero il non avere consentito l'invio alle parti della nuova bozza peritale in relazione al secondo mandato. Valga infatti evidenziare che: a) il principio secondo cui il vizio di omessa pronunzia da parte del giudice è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni di rito, opera anche con riferimento all'arbitrato (Cass. n. 15613/2021); b) il rispetto del principio del contraddittorio nel giudizio arbitrale impone che sia offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare e analizzare le prove e le risultanze del processo, di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse (Cass. cit.): ciò è sicuramente avvenuto nel caso di specie anche con riferimento alla seconda consulenza disposta dall'arbitro, sulla quale le parti hanno avuto ampia possibilità di interloquire, avendo avuti assegnati termini anche per conclusionali e repliche; c) il lodo motiva ampiamente le ragioni che lo hanno indotto ad assegnare un nuovo mandato al proprio consulente e, poi, a recepire le risultanze della relazione integrativa a tal fine redatta; d) fuoriesce dall'ambito del rispetto del principio del contraddittorio nel corso dell'attività istruttoria ogni questione concernente la completezza dell'elaborato peritale: aspetto, questo, che è rimesso all'apprezzamento degli arbitri, giacché la valutazione delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale e dei risultati delle indagini del consulente tecnico nominato nel medesimo procedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo (cfr. Cass. cit. e Cass. n. 16553/2020).

12.) Con il settimo motivo di impugnazione incidentale si lamenta la nullità del lodo per violazione art. 829 comma terzo in relazione all'art. 36 d.lgs 5/2003 ed all'art.115 c.p.c. e 2289, 2697 c.c., per aver limitato l'accertamento peritale ai soli versamenti che trovassero riscontro "sia tra i documenti prodotti in atti (id est distinte di versamento), sia negli estratti conto bancari acquisiti al processo per i quali non si fosse individuata la provenienza dei relativi fondi".



Inoltre, assume la violazione dell'art. 115 c.p.c., che impone al giudice di tenere conto dei fatti incontestati, tra questi il "versamento di €.45.000,00 del 6 febbraio 2013", di cui, secondo ctu, non v'è traccia negli estratti c/c della Banca MPS, pur essendo stato prodotto - assume la parte - o comunque da acquisire ad iniziativa del ctu; in ogni caso, la carenza probatoria doveva essere posta a carico dei soci superstiti, gravati dell'onere di provare il valore della quota, ai sensi degli artt. 2289 e 2697 c.c. Altrettanto illegittima l'esclusione da parte del ctu e dell'arbitro del versamento di €.20.500 da egli effettuato in data 1.2.2016, avente causale "rimborso prelievo socio Giovanni Gibiino".

- **12.1**) Il motivo è inammissibile, non essendo stato prospettato alcun vizio di nullità ai sensi dell'art. 829, comma 1, c.p.c.
- 13.) Va da ultimo dichiarato assorbito l'esame del nono motivo di impugnazione incidentale, espressamente condizionato alla ritenuta fondatezza del primo motivo addotto dagli appellanti principali con riferimento al capo della decisione arbitrale che ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento del danno conseguente agli oneri finanziari gravati sulla società a seguito dei prelevamenti indebiti di G.G.
- **14.**) Restano da esaminare i motivi di impugnazione del lodo concernenti il regolamento delle spese del giudizio arbitrale.

La società, Maria Carmela Gibiino e Lucia Ninfa (quinto motivo), censurano la parziale compensazione con la controparte delle spese di lite (oltre che in forza della chiesta riforma del lodo), assumendo la "soccombenza pressoché integrale" dell'attore sancita nel lodo, non potendo la liquidazione della quota del socio escluso, spettante per legge, rappresentare una domanda "accolta" in senso atto a giustificare la parziale compensazione operata.

**14.1**) Il motivo è manifestamente infondato, posto che certamente la domanda di liquidazione della quota - spettante per legge ma non spontaneamente liquidata dalla società, che si è anzi opposta, in sede di arbitrato, alla corresponsione di alcuna somma a tale titolo, in forza dell'eccezione di compensazione - costituisce domanda accolta.



- 15.) Gibiino Giovanni a sua volta (ottavo motivo) censura la condanna alle spese dell'arbitrato comprese quelle di ctu, in particolare evidenziando che la ctu grafologica è nulla in quanto è stata indotta da un irrituale disconoscimento, mentre la ctu contabile si è resa indispensabile per la quantificazione della quota da liquidarsi al socio escluso, ed è conseguenza necessitata e diretta dell'esclusione, sicchè la decisione di porla interamente a carico del ricorrente è errata.
- **15.1**) Il motivo limitato alle "spese di arbitrato" è inammissibile, avendo il difensore di Gibiino G. dichiarato, con pec 28.2.2020, di non voler procedere ad alcun pagamento, confidando nella riforma della decisione.

Secondo la Suprema Corte "la liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti, sicché la parte che non ha accettato tale proposta non ha interesse ad impugnare il capo del lodo arbitrale riguardante la liquidazione delle spese legali e degli onorari del giudizio, nonché degli onorari degli arbitri, del compenso del segretario e delle spese di funzionamento collegio" (Cass. Sez. 1, n. 20371 del 26.9.2014).

16.) Da ultimo va respinta l'istanza di Gibiino G. di cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle seguenti espressioni contenute nell'atto di impugnazione principale: "un'attività distrattiva sistematica (anche con falsificazione della firma del co-amministratore), per importi assolutamente ragguardevoli" (pag. 17 penultimo cpv.); "scelleratezze ... volte a celare le sue nefandezze, all'evidente scopo di occultare illegittime operazioni finanziarie compiute in danno della società, al fine di procurarsi ingiusti profitti" (pag. 18 penultimo cpv.).

Si evidenzia, al riguardo, che le suddette affermazioni sono comunque attinenti ai fatti di causa ed assumono rilevanza funzionale nelle argomentazioni svolte, ossia appaiono finalizzate ad indirizzare la decisione della causa e dunque rientrano nell'esercizio del diritto di difesa, "essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive" (Cass. n. 26195/2011, n. 21031/2016).



Tale limite non può ritenersi superato con riferimento alle espressioni citate, conservando pur sempre un rapporto con la materia controversa.

17.) Spese del presente grado di giudizio interamente compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza.

Ricorrono, in capo ad entrambe le parti, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

#### P.Q.M.

#### LA CORTE DI APPELLO

definitivamente pronunciando:

rigetta la domanda di pagamento / eccezione riconvenzionale di compensazione con riferimento agli importi, pari ad euro 71.500,00, relativi cd. insoluti dei titoli di credito protestati, proposte da Farmacia Gibiino di Gibiino Maria Carmela & C. s.n.c., Gibiino Maria Carmela e Ninfa Lucia;

rigetta nel resto l'impugnazione principale, nonché l'impugnazione incidentale del lodo;

compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio;

dà atto della sussistenza, in capo ad entrambe le parti, dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla 1. 24.12.12 n. 228, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di impugnazione del lodo.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 7 giugno 2023.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

(Enrico Rao)

(Dora Bonifacio)

